



TRIBUNALE DI BARI

QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice delegato,

Letta la proposta di piano del consumatore presentata da Cinquepalmi Vitantonio;

presa visione della documentazione depositata unitamente al ricorso;

ritenuta la propria competenza;

rilevato che la domanda è stata ritualmente proposta e sottoscritta;

rilevato che il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1-bis dell'art 7 l. 3/2012 ;

letta la relazione dell'OCC;

rilevato:

- che parte ricorrente è un “consumatore”, ex art 6 l. 3/2012, in quanto persona fisica che ha assunto le obbligazioni esclusivamente per scopi personali del tutto estranei ad attività imprenditoriali o professionale;

- che ai sensi dell'art. 7 c. 2 della legge 3/2012, non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal predetto provvedimento di legge;

- nei cinque anni precedenti non ha mai fatto ricorso ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. nr. 3/2012;

- non ha subito per cause ad essa imputabili uno dei provvedimenti di annullamento, risoluzione o revoca dell'accordo ai sensi degli artt. 14 e 14bis della legge 3/2012;

- ha fornito tutta la documentazione idonea a consentire la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del proprio nucleo familiare;

verificata la completezza della documentazione e rilevato che non sono emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio;

rilevato che la proposta soddisfa i requisiti di legge;

osservato che, fissata l'udienza di omologa, e comunicato ai creditori il piano ed il decreto di fissazione dell'udienza, non è stata formulata alcuna opposizione;

dato atto che le posizioni debitorie risultano analiticamente illustrate nel piano del consumatore depositato in atti ed ammontano ad € 121.634,38;

che non risultano creditori di rango privilegiato;

considerato che, a fronte dell'esposizione debitoria in questione, il ricorrente propone ai creditori un piano che prevede la destinazione della somma di euro 449,05 mensili per 84 mensilità per un totale di euro 37.720,63 da parte del ricorrente, percettore di pensione mensile, con pagamento integrale dei prededucibili e nella misura del 27,50% circa dei chirografari, mentre il residuo della retribuzione sarà destinato al mantenimento del proprio nucleo familiare, monoreddito e composto da tre persone; rilevato che il professionista designato ha confermato nella propria relazione la sussistenza del sovraindebitamento ed ha indicato le cause dello stesso e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, le ragioni di incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte, l'insussistenza di atti del debitore impugnati dai creditori ed ha espresso un giudizio positivo quanto a completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal sovraindebitato nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria; che, infine, il piano, come attestato dal professionista medesimo, appare attendibile, sostenibile e coerente a fronte della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore ed appare altresì più favorevole alla liquidazione del patrimonio; che sussistono conseguentemente le condizioni di omologa previste dall'art. 12 bis, co. 3 L. n. 3/12;

P.Q.M.

- omologa il piano del consumatore proposto dal ricorrente;
- dispone che i pagamenti vengano eseguiti dalla dr.ssa Lucia De Cosmo, OCC nella procedura, all'uopo delegato;
- dichiara che a far data dalla omologazione del piano non possono esser iniziate o proseguite azioni esecutive individuali per causa o titolo anteriore;
- dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale di Bari e della Corte di Appello di Bari, a cura del professionista.

Bari 19/12/2021

Il Giudice delegato
Paola Cesaroni